

Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2019, n. 29-8813

L.r. 4/2009, art. 17, D.G.R. n. 79-6271 del 22 dicembre 2017. Approvazione del Piano straordinario di interventi di ripristino in seguito agli incendi dell'autunno 2017. Autorizzazioni ai sensi del Regolamento 8/R del 20 settembre 2011 (modificato dai Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015) e della L. 353/2000, art. 10.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

nel corso dell'autunno del 2017, nel periodo tra la seconda metà del mese di ottobre e i primi giorni di novembre, numerosi incendi boschivi hanno interessato il territorio regionale, soprattutto nelle province di Torino e di Cuneo; in un breve arco temporale, gli incendi, favoriti dalle scarse precipitazioni dell'estate e dell'autunno, dalle elevate temperature anomale per la stagione e da locali fenomeni di venti caldi di caduta (foehn), hanno percorso una superficie complessiva nettamente superiore a quella interessata dagli incendi boschivi negli ultimi 20 anni;

la l.r. n. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" all'art. 17 (Iniziative per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale) prevede che, per ragioni di pubblica utilità e urgenza, quali la prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico, caduta valanghe e incendio boschivo, e per motivi fitosanitari, la Giunta regionale possa approvare piani di intervento straordinari coerenti con la pianificazione forestale e finalizzati al miglioramento della stabilità del patrimonio forestale, al rafforzamento delle potenzialità protettive e ambientali e alla creazione delle premesse per la sua valorizzazione economica;

in considerazione delle caratteristiche straordinarie degli incendi dell'autunno 2017, con deliberazione n. 79-6271 del 22 dicembre 2017 la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per predisporre un Piano straordinario di interventi di ripristino delle superfici interessate dagli eventi occorsi in tale periodo (di seguito indicato come Piano straordinario), stabilendo, in particolare:

- che il Piano straordinario venisse ultimato e presentato alla Giunta Regionale per la sua approvazione entro la fine dell'anno 2018;
- di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Logistica e Trasporti (A18000) l'attivazione di un Tavolo tecnico a supporto delle attività finalizzate alla predisposizione del Piano straordinario e l'adozione degli atti e dei provvedimenti che si rendono necessari ai fini dell'attuazione della deliberazione stessa.

Dato atto che

le attività e gli incontri tra i componenti del Tavolo tecnico sono informalmente iniziati nel dicembre 2017, mentre la loro nomina formale è avvenuta con determinazione del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Logistica e Trasporti n. 1797 del 18 giugno 2018;

fanno parte del Tavolo tecnico rappresentanti del Comando Regione Carabinieri Forestali Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e dei seguenti Settori della Regione Piemonte: Foreste, Protezione civile e A.I.B, Geologico, Tecnico Area Metropolitana di Torino, Tecnico Cuneo, Biodiversità e Aree protette.

Premesso, inoltre, che:

al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, la l.r. n. 4/2009 all'art. 11, comma 2 prevede che la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali sia attuata attraverso lo strumento del Piano Forestale Aziendale (PFA), da approvarsi da parte della Giunta regionale;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" all'art. 6, comma 4, lett. c-bis) esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica "*i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni*";

la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 27-3480 del 13 giugno 2016, ha approvato le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11, comma 2 della l.r. n. 4/2009 ;

il Regolamento 8/R del 20 settembre 2011, modificato dai Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015:

- a) al Titolo I, art. 2, comma 2, individua tra gli interventi selvicolturali che possono essere effettuati in difformità al Regolamento stesso, quelli, di cui alla lettera a), inseriti in PFA o in strumenti di pianificazione con valenza forestale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e quelli, di cui alla lettera c), realizzati per particolari e motivate situazioni selvicolturali tecnicamente giustificate da tecnici forestali abilitati;
- b) al Titolo II, capo I, detta le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali, elencando all'articolo 4 i casi in cui l'esecuzione degli interventi selvicolturali deve essere oggetto di comunicazione semplice e disciplinando all'art. 6 l'autorizzazione con progetto di intervento;
- c) al Titolo III, contiene le norme per la gestione dei boschi piemontesi, prevedendo, in particolare:
 - all'articolo 30 le Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte dei Siti della rete Natura 2000,
 - all'art. 41, le modalità degli interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti;
- d) al Titolo V, contiene le norme per la gestione del pascolo in bosco e su praterie pascolabili;
- e) alla voce 2.13 del glossario di cui all'allegato A, definisce il taglio fitosanitario e i parametri che caratterizzano l'eccezionalità di un evento;

la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (Legge quadro sulle Aree Protette), all'articolo 13, prevede il rilascio di un nulla osta preventivo da parte dell'Ente Parco nel caso di autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere entro i confini di un parco nazionale;

la l.r. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":

- istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;

- prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000,

- dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente

connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

l'articolo 13, comma 3, lett. b) delle "Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e s.m.i. e vigenti per tutti i Siti della rete Natura 2000, rende obbligatorio espletare la procedura di Valutazione d'Incidenza per gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti previsti, anche, dai Piani straordinari d'intervento;

l'articolo 2, comma 1, lett. e) delle "Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte" sopra citate vieta il pascolo in bosco, fatto salvo per aree *"identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco"*;

la Legge 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" pone, all'articolo 10 comma 1, i seguenti divieti:

- per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi non possono avere destinazione diversa da quella preesistente; gli eventuali atti di compravendita di tali aree e degli immobili in esse situati devono richiamare espressamente tale vincolo, pena la nullità dell'atto;
- per 10 anni sui soprassuoli boscati e pascolivi percorsi da incendio è vietata la realizzazione di edifici e di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e produttivi a meno che l'autorizzazione o la concessione non sia stata rilasciata in data precedente l'incendio. Per 10 anni nelle zone boscate sono inoltre vietati il pascolo e la caccia;
- per 5 anni nelle zone boscate e nei pascoli percorsi è vietato utilizzare risorse finanziarie pubbliche per eseguire *"attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale"*. Il Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o la Regione competente negli altri casi possono rilasciare specifiche autorizzazioni *"per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici"*.

Dato atto che su richiesta della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore Biodiversità e Aree naturali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. di ricevimento n. 28752/A1600 del 8 novembre 2018 (agli atti della suddetta Direzione), ha accordato la possibilità di concedere limitate deroghe ai divieti posti dalla L. 353/2000 in merito al pascolo in bosco per aree situate all'interno dei Siti della rete Natura 2000, a condizione che: tali deroghe siano finalizzate al mantenimento e/o ripristino di habitat aperti di interesse conservazionistico tutelati dalla Direttiva "Habitat"; tale possibilità sia subordinata all'esistenza del Soggetto gestore del Sito e della effettiva presenza nel Sito di habitat che, per il loro mantenimento, necessitano della pratica del pascolo; tali habitat debbano essere puntualmente cartografati nel Piano straordinario.

Dato atto, inoltre, che, richiamato che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" all'art. 136 comma 1 lett. c) e d) individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, gli interventi su tali beni non rientrano tra quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 149 del Codice stesso.

Richiamato che

il decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" prevede che con i piani paesaggistici regionali vengano *"concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati"*

ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo.” Tali interventi dovranno essere coerenti con le “linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela” da adottarsi con Decreto Ministeriale; con deliberazione n. 32-1748 del 13/07/2015 la Giunta regionale ha approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2015-2019.

Dato atto che:

come da determinazione del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Logistica e Trasporti n. 1797 del 18 giugno 2018, al fine di acquisire le informazioni tecnico-scientifiche necessarie alla predisposizione del Piano straordinario, il Tavolo tecnico ha costituito un Gruppo di lavoro a cui partecipano l'Ipla S.p.A., il DiSAFA dell'Università degli Studi di Torino, il Consorzio Forestale Alta Valle Susa e il Corpo dei Volontari A.I.B.;

il Piano straordinario è stato elaborato dal Gruppo di lavoro con il supporto amministrativo e di indirizzo fornito dal Tavolo tecnico ed è costituito dai seguenti documenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- All. A - Piano straordinario di interventi di ripristino del territorio percorso dagli incendi boschivi dell'autunno 2017,
- All. B - Relazione per la Valutazione di Incidenza,
- All. C – Cartografia superfici percorse dal fuoco;

il Piano straordinario è caratterizzato dai contenuti e dagli aspetti amministrativi di seguito elencati:

1) caratteristiche del Piano straordinario:

a) sono stati esaminati 9 incendi avvenuti tra ottobre e novembre 2017:

- Locana/Ribordone (dal 22/10/2017 al 05/11/2017)
- Bussoleno/Mompantero (dal 22/10/2017 al 06/11/2017)
- Caprie/Rubiana (dal 18/10/2017 al 31/10/2017)
- Cumiana/Cantalupa (dal 17/10/2017 al 06/11/2017)
- Bellino/Casteldelfino (dal 23/10/2017 al 02/11/2017)
- Sambuco/Pietraporzio (dal 19/10/2017 al 04/11/2017)
- Roure/Perrero (dal 05/10/2017 al 06/11/2017)
- Traversella (dal 25/10/2017 al 31/10/2017)
- Demonte (dal 27/10/2017 al 06/11/2017).

Complessivamente sono stati percorsi 9.731 ettari (7.236 boscati), il 34% è in area tutelata (parchi, ZPS, ZSC) e il 55% in proprietà privata;

b) per ciascun incendio, indipendentemente dalla proprietà, sono state realizzate le seguenti carte tematiche:

- carta delle categorie forestali incluse nel perimetro di incendio,
- carta delle funzioni prevalenti,
- carta delle severità di incendio,
- carta delle priorità di intervento;

sono stati stimati i volumi da esboscare e sono stati fissati dei valori minimi e massimi dei costi di intervento;

sono stati forniti gli indirizzi selvicolturali per i boschi percorsi, per il ripristino della sicurezza del reticolo viario, del reticolo idrografico, degli itinerari escursionistici e la descrizione di buone pratiche selvicolturali da adottare per la prevenzione degli incendi boschivi e per la mitigazione del

danno in zone edificate, nell'interfaccia tra zone edificate e foresta, in foresta e nell'interfaccia tra viabilità e foresta;

il Piano straordinario assume, pertanto, le caratteristiche di un insieme di Piani Forestali Aziendali (uno per ciascun incendio) adattati alla particolare situazione per la quale sono stati redatti, ovvero per il ripristino post-incendio;

c) il Piano straordinario, limitatamente al territorio dei comuni di cui al punto 1a), amplia il concetto di eccezionalità di un evento di cui alla definizione 2.13 "Tagli fitosanitari" del Regolamento 8/R del 20 settembre 2011 (modificato dai Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015), fissando la classe di severità di combustione alta quando la mortalità è compresa tra 70% ed il 100% della provvigione del popolamento forestale (valore puntuale di riferimento 80%) e la classe di severità di combustione media quando la mortalità è compresa tra 40% ed il 70% della provvigione del popolamento forestale (valore puntuale di riferimento 50%). Quando viene superato il valore puntuale di riferimento della classe di severità di combustione "media", è necessario valutare l'applicazione di modelli selvicolturali diversi da quelli ordinari o riferibili all'art. 41 del Regolamento sopra citato;

d) il periodo di validità proposto per il Piano è di 10 anni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 11, comma 6 della l.r. n. 4/2009;

e) il Piano straordinario interessa anche parte delle superfici forestali di proprietà del Comune di Cumiana per le quali, al momento dell'incendio, era vigente il relativo Piano Forestale Aziendale, approvato con D.G.R. 5 giugno 2017, n. 16-5135, le cui previsioni non sono più attuali;

f) il Piano straordinario interessa in tutto o in parte le seguenti aree facenti parte della Rete Natura 2000 e in parte coincidenti con aree protette regionali o nazionali:

- ZSC Oasi xerothermiche Valle Susa - Orrido di Chianocco e Foresto (IT1110030)
- ZSC Rocciamelone (IT1110039)
- ZSC-ZPS Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevé (IT1160058)
- SIC Vallone dell'Arma (IT1160067);

per le aree sopra citate è stata redatta la relazione per la Valutazione di Incidenza; il Settore Biodiversità e Aree protette con propria nota prot. n. 9734 del 11/04/2019 ha valutato il Piano straordinario compatibile con le esigenze di conservazione delle aree costituenti la rete Natura 2000 rilasciando parere positivo di valutazione d'incidenza limitatamente alle aree definite con classe di priorità di intervento "alta" e "media", a condizione che, per quanto non esplicitamente trattato nel Piano straordinario, vengano rispettate le Misure di Conservazione generali e sito-specifiche;

il Piano interessa circa 130 ettari di superficie forestale rientrante nel Parco Nazionale del Gran Paradiso; ai sensi art. 13 della legge 394/1991 è necessario acquisire il nulla osta del Parco stesso prima di procedere con l'esecuzione degli interventi;

il Piano straordinario interessa anche Parco naturale del Monte Tre Denti – Freidou, non facente parte della rete Natura 2000, gestito dalla Città metropolitana di Torino la quale non ha fatto pervenire osservazioni e pertanto, come precisato nelle note agli atti del Settore Foreste, il parere è positivo;

g) il Piano straordinario interessa anche due aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004: D.M. 01/08/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli interi territori comunali di Novalesa e Moncenisio" e "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita, sita nei comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Ostana, Oncino, Pontechianale, Casteldelfino, Bellino ed Elva";

2) le priorità di intervento sono state definite in base alla funzione prevalente attribuita al popolamento, alla severità di combustione, alla pendenza media del versante e al tipo di bosco.

Le priorità di intervento alta o media sono state attribuite ai popolamenti con:

- severità di combustione media o alta,
- funzione esercitata dal popolamento di protezione diretta o generica, di protezione della viabilità o del reticolo idrografico, di fruizione,
- pendenza media del versante media o alta,
- tipo di popolamento a bassa capacità di resilienza al passaggio del fuoco.

I sopralluoghi effettuati dal Tavolo tecnico hanno verificato che tali condizioni comportano rischio di dissesto idrogeologico;

3) il piano straordinario individua alcune limitate aree, oggetto del progetto LIFE12 NAT/IT/000818 XERO-GRAZING (Conservazione e recupero delle praterie xero-termiche della Valle di Susa mediante la gestione pastorale) e la cui gestione è stata delegata all'Ente di Gestione dei Parchi delle Alpi Cozie, per le quali sussistono le condizioni tecnico-scientifiche e gestionali orientate al mantenimento e ripristino di habitat aperti tutelati dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" tramite l'esercizio del pascolo.

Come precisato nella già citata nota del Settore Biodiversità e Aree protette prot. n. 9734 del 11/04/2019 viene concessa deroga al divieto di pascolo in bosco di cui all'art. 10 della L. 353/2000, limitatamente alle aree individuate dal Cap. 3.2 del Piano straordinario facenti parte del progetto LIFE "XERO-GRAZING", ricadenti nella ZSC IT1110030 "Oasi xerothermiche della Valle di Susa-Orrido di Chianocco e Foreste" e gestite dall'Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Cozie su delega della Regione Piemonte (D.G.R. n. 36-13220 del 08/02/2010);

4) la scadenza della consegna alla Giunta regionale del Piano straordinario fissata al 31 dicembre 2018 dalla D.G.R. n. 79-6271 del 22 dicembre 2017 non è stata rispettata, in quanto:

a) la lava torrentizia che il 7 giugno 2018 ha colpito la Frazione S. Lorenzo, in Comune di Bussoleno, e che ha coinvolto numerose abitazioni, si è originata nel bacino di Comba delle Foglie, percorso dagli incendi dell'autunno precedente. Il Tavolo tecnico e il Gruppo di lavoro hanno contribuito alla raccolta dei dati, alla redazione della documentazione necessaria, alla quantificazione delle risorse necessarie per la messa in sicurezza del bacino per la richiesta dello stato di calamità naturale al Dipartimento di Protezione civile presso il Gabinetto del Consiglio dei Ministri;

b) l'elaborazione della carta della severità degli incendi, primo elemento delle valutazioni condotte per arrivare a stabilire le priorità di intervento, ha subito rallentamenti dovuti alla difficoltà a reperire immagini satellitari idonee.

tramite procedura scritta avvenuta tra il 19 e il 25 marzo 2019 e agli atti del Settore Foreste, è stato acquisito il parere positivo del Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno, di cui all'art. 33 della LR 4/2009, quale organo consultivo e di supporto tecnico scientifico della Regione in materia, tra le altre, di pianificazione e di prevenzione dagli incendi boschivi.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale unanime,

delibera

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e della D.G.R. n. 69-7261 del 22 dicembre 2017, il Piano straordinario degli interventi di ripristino in seguito agli incendi boschivi dell'autunno 2017;
- 2) di dare atto che il Piano straordinario è costituito dai seguenti documenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
 - All. A - Piano straordinario di interventi di ripristino del territorio percorso dagli incendi boschivi dell'autunno 2017,
 - All. B - Relazione per la Valutazione di Incidenza,
 - All. C – Cartografia superfici percorse dal fuoco;
- 3) di dare atto che, per i suoi contenuti, il Piano straordinario equivale, per le superfici in esso individuate e cartografate, a un Piano Forestale Aziendale di cui all'art.11 della l.r. n. 4/2009. L'approvazione del Piano straordinario costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali previsti, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 della l.r. n. 4/2009. La realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 (modificato dai Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015). Sono fatte salve le acquisizioni di altre autorizzazioni o nulla-osta previsti dall'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394/91;
- 4) di stabilire che il Piano straordinario degli interventi di ripristino in seguito agli incendi boschivi dell'autunno 2017 ha validità dalla data della sua approvazione fino al 31 agosto 2029 (10 stagioni silvane);
- 5) di autorizzare, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", il ricorso a risorse finanziarie pubbliche per l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano straordinario sulle superfici la cui priorità di intervento viene stabilita come "media" o "alta", esclusi gli interventi previsti entro i confini della ZSC-ZPS Parco Nazionale del Gran Paradiso (IT1201000);
- 6) di stabilire la prevalenza dei contenuti del Piano straordinario sui contenuti del Piano Forestale Aziendale delle proprietà forestali del Comune di Cumiana, approvato con D.G.R. n. 16-5135 del 5 giugno 2017, qualora difformi, senza necessità di riapprovazione del PFA suddetto;
- 7) di stabilire che il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2020-2024 terrà conto dei contenuti del Piano straordinario di cui al presente atto;
- 8) di dare atto che la presenta deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul sito istituzionale della Regione Piemonte all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/piano-stradaordinario-interventi-per-gli-incendi-boschivi-2017>

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente

(omissis)